DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 1995

che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari del Giappone

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/538/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca [1], modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 11,

considerando che una missione di esperti della Commissione si è recata in Giappone per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità;

considerando che le prescrizioni della legislazione del Giappone in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE;

considerando che il « Ministry of Health and Welfare — Veterinary Sanitary Division (MHW — VSD) », l'autorità competente, è in grado di vigilare con efficacia sull'osservanza della normativa vigente;

considerando che le modalità di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a) della direttiva 91/493/CEE implicano l'elaborazione di un modello di certificato, nonché la determinazione della lingua o delle lingue in cui dev'essere redatto e delle qualifiche del firmatario;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b) della direttiva 91/493/CEE, è necessario apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo indicante il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di provenienza;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c) della direttiva 91/493/CEE, occorre compilare un elenco di stabilimenti riconosciuti; che detto elenco dev'essere compilato sulla base di una comunicazione del MHW — VSD alla Commissione; che il MHW — VSD è pertanto tenuto ad accertare l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dall'articolo 11, paragrafo 4 della direttiva 91/493/CEE;

considerando che il MHW — VSD ha dato formali assicurazioni riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato dalla direttiva 91/493/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per il riconoscimento degli stabilimenti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Ministry of Health and Welfare — Veterinary Sanitary Division (MHW — VSD) è l'autorità competente in Giappone per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

Articolo 2

I prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari del Giappone devono rispondere alle seguenti condizioni:

1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio, secondo il modello di cui all'allegato A;

2) i prodotti devono provenire da stabilimenti riconosciuti, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B;

3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome « Giappone » e il numero di riconoscimento dello stabilimento di provenienza.

Articolo 3

1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1 è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.

2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del Ministry of Health and Welfare — Veterinary Sanitary Division (MHW — VSD) nonché il timbro ufficiale del medesimo istituto, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

[1] GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1995.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari del Giappone e destinati alla Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma

N. di riferimento : .....

Paese speditore : Giappone

Autorità competente : Ministry of Health and Welfare — Veterinary Sanitary Division (MHW — VSD)

I. **Identificazione dei prodotti**

Descrizione del prodotto : — della pesca o dell'acquicoltura (1) :

— specie (nome scientifico) : .....

— stato e tipo di trattamento (2) : .....

Numero di codice (eventuale) : .....

Tipo d'imballaggio : .....

Numero di colli : .....

Peso netto : .....

Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto : .....

II. **Origine dei prodotti**

Nome(i) e numero(i) di riconoscimento ufficiale dello (degli) stabilimento(i) riconosciuto(i) dal MHW — VSD per l'esportazione verso la CE : .....

.....

.....

.....

.....

.....

III. **Destinazione dei prodotti**

I prodotti della pesca o dell'acquicoltura (1) sono spediti

da : .....
(Luogo di spedizione)

a : .....
(Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto : .....

Nome e indirizzo dello speditore : .....

.....

.....

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione : .....

.....

.....

(1) Depennare la menzione inutile.
(2) Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc.

IV. **Attestato di sanità**

L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca e dell'acquicoltura sopra designati :

1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE ;

2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE ;

3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE ;

4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE ;

5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine ;

6) rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione.

Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalle direttive 91/493/CEE e 92/48/CEE.

Fatto a ....., il .....
(luogo) (data)

Timbro ufficiale (2)

.....
Firma dell'ispettore ufficiale (1)

.....
(Nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

(1) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nell'attestato.

ALLEGATO B

ELENCO DEGLI STABILIMENTI

Numero di riconoscimento	Stabilimenti	Indirizzo
0452001	Kyokuyo Shokuhin Co., Ltd No 2 Plant	Shiogama-shi, Miyagi 985
0951001	Taiyo Sea-Foods Co., Ltd	Utsunomiya-shi, Tochigi 321-32
2260001	K.K. Takaei Okitsu Kojo	Shimizu-shi, Shizuoka 424-02
2831001	Nippon Suisan Kaisha, Ltd Himeji General Plant	Himeji-shi, Hyogo 670
2866001	Yamasa Kamaboko Co., Ltd Yumesaki No 2 Factory	Shikama-gun, Hyogo 671-21
3404001	Osaki Suisan Co., Ltd	Hiroshima-shi, Hiroshima 733
3404002 CS	Kyowareizou Co., Ltd	Hiroshima-shi, Hiroshima 733
2801001 CS	Nippon Suisan Kaisha, Ltd Rokko Island Cold Store	Kobe-shi, Hyogo 658